

**Edizione di martedì 17 luglio 2018**

## **AGEVOLAZIONI**

**Iper ammortamento recuperato solo per investimenti post 14 luglio 2018**

di **Sandro Cerato**

## **LAVORO E PREVIDENZA**

**Verifica immediata per la regolarità contributiva**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

**Entro il 31 luglio le modifiche alle aliquote dei tributi locali**

di **Giuseppe Rodighiero**

## **AGEVOLAZIONI**

**Agevolazioni autotrasportatori: comunicate le nuove misure**

di **Lucia Recchioni**

## **IVA**

**Manutenzioni e valore dei beni significativi – I° parte**

di **EVOLUTION**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di **Andrea Valiotto**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Iper ammortamento recuperato solo per investimenti post 14 luglio 2018***

di **Sandro Cerato**

Solo per gli **investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018** l'eventuale **cessione** del bene comporta il **recupero a tassazione delle quote di iper ammortamento già dedotte nei precedenti esercizi**. È quanto emerge dalla lettura del **decreto dignità** ([D.L. 87/2018](#)) nella versione definitiva pubblicata in **Gazzetta Ufficiale**, e che rispetto alla **bozza** che circolava nei giorni scorsi ha modificato l'**articolo 7** in materia di deduzione della maggiorazione del 150% per **acquisti di beni strumentali nuovi** aventi le caratteristiche "Industria 4.0".

Come noto, **prima di tale modifica** le disposizioni normative in materia di iper ammortamento (contenute nella **L. 232/2016**) non prevedevano alcun meccanismo di recupero delle **quote di iper ammortamento dedotte prima della cessione del bene**, ferma restando la **cessazione** dell'agevolazione successivamente all'alienazione del bene (circostanza confermata anche dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 4/E/2017](#)). Con il [D.L. 87/2018](#) il legislatore ha inserito **due limitazioni alla fruizione dell'agevolazione** in questione:

- **la prima, di carattere "territoriale"**, contenuta nel **comma 1** dell'[articolo 7](#), secondo cui l'agevolazione spetta a condizione che i **beni siano collocati in una struttura produttiva situata nel territorio nazionale**, con conseguente impossibilità di godere dell'iper ammortamento per tutti gli investimenti in beni collocati in strutture produttive (filiali, succursali, ecc.) situate all'estero;
- **la seconda, di carattere "temporale"**, contenute nel **comma 2** dell'[articolo 7](#), secondo cui se nel corso del periodo di ammortamento il bene è **ceduto a titolo oneroso**, ovvero **delocalizzato** al di fuori del territorio nazionale, oltre al venir meno della possibilità di dedurre le quote residue di iper ammortamento, è previsto il **recupero delle quote già dedotte nei precedenti periodi d'imposta**, tramite una **variazione in aumento nel modello Redditi** del periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione del bene.

La novità rilevante contenuta nella **versione definitiva** del decreto è contenuta nel **comma 3** dell'articolo 7, secondo cui le **disposizioni contenute in tale articolo operano esclusivamente per gli investimenti effettuati successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso**, e quindi solamente per gli **investimenti eseguiti dopo il 14 luglio 2018**.

In buona sostanza, è necessario distinguere gli investimenti iper ammortizzabili in **due fattispecie**:

- **quelli eseguiti dal 1° gennaio 2017 fino al 14 luglio 2018**, per i quali l'eventuale **cessione** produce solamente l'effetto di far **venir meno l'agevolazione** per le quote residue spettanti successivamente alla vendita, senza alcun effetto di recupero sulle quote già dedotte. **Nessuna conseguenza**, invece, si produce in ipotesi di **delocalizzazione** del bene all'estero;
- **quelli effettuati dal 15 luglio 2018 in avanti** (fino al 31 dicembre 2019), per i quali l'eventuale **cessione** o **delocalizzazione** all'estero comporta, oltre alla perdita dell'agevolazione per le quote residue, anche il **recupero delle quote già dedotte** fino a quel momento tramite una **variazione in aumento** nel modello Redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessione.

Va inoltre evidenziato che il **comma 4** dell'articolo 7 fa salve le disposizioni contenute nell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#), secondo cui la **decadenza non opera** (così come il **meccanismo di recupero**) se nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la cessione (o la delocalizzazione) **l'impresa procede all'acquisto di un bene nuovo avente le medesime caratteristiche di quello ceduto (o delocalizzato)**.

Infine, è opportuno ricordare che nessun meccanismo di recupero è stato introdotto per i beni agevolati con il **super ammortamento**, la cui **cessione comporta solamente il venire meno della possibilità di dedurre le quote residue**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI  
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### **Verifica immediata per la regolarità contributiva**

di **Alessandro Bonuzzi**

A partire dal **9 luglio 2018**, sul sito internet dell'Inps, all'interno dell'applicazione "*DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*", è disponibile per i datori di lavoro il **modulo telematico "DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi"** che consente la **verifica immediata** della **regolarità contributiva** al fine di poter usufruire di un **beneficio** normativo o contributivo.

Il sistema passa, quindi, da un controllo *ex post* a un **controllo preventivo** che dovrebbe evitare ai datori di lavoro di **restituire** gli importi illegittimamente fruiti, con le relative sanzioni.

La nuova procedura è stata oggetto del [messaggio Inps 2648/2018](#) con cui l'Istituto ha fornito le prime indicazioni sulla novità.

Va in primo luogo ricordato che la **L. 296/2006**, all'[articolo 1, comma 1175](#), ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i **benefici normativi** e **contributivi** previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale "*sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali*". L'**attestazione di regolarità contributiva** è stata denominata **Durc interno** ([circolare 51/2008](#)), il quale circoscriveva la verifica sulle singole posizioni aziendali al solo rispetto degli adempimenti contributivi dovuti nei confronti dell'Inps.

In seguito, il **D.L. 34/2014** ha **avviato** il procedimento di formazione del **Durc** verso un sistema automatizzato a valenza generale (cd. **Durc on line**). In particolare, è stato stabilito che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'**Inps**, dell'**Inail** e delle **Casse Edili** deve avvenire con modalità **esclusivamente** telematiche ed in tempo reale, indicando **esclusivamente** il codice fiscale del soggetto da verificare.

Nel mese di settembre 2017 si è arrivati all'**allineamento** dei due sistemi, **Durc interno** e **Durc on line**, con il **consolidamento** di quest'ultimo. Tuttavia, la procedura non consentiva un **efficace controllo** circa la spettanza delle agevolazioni. Moltissime aziende, infatti, sono state informate *ex post* della loro **irregolarità contributiva** con contestuale **revoca delle agevolazioni** nel frattempo fruiti.

Ebbene dallo scorso **9 luglio** ciò non dovrebbe più accadere, poiché, come detto, con il **DPA (Dichiarazione Preventiva di Agevolazione)** la verifica diventa **preventiva** con la possibilità di conoscere in **tempo reale** la situazione dell'azienda relativamente alla **regolarità contributiva**.

Nello specifico, la procedura prevede che l'azienda **dichiari**, attraverso un **modello telematico**, la volontà di **usufruire delle agevolazioni** a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo. La trasmissione della **Dichiarazione Preventiva di Agevolazione** determina l'avvio, **in tempo reale**, dell'**interrogazione** della piattaforma **Durc On Line**. L'esito della **verifica di regolarità** viene registrato sul **sistema DPA** e, se positivo, fornisce all'utente la **conferma** circa la legittimità della fruizione dei benefici ex [articolo 1, comma 1175, L. 296/2006](#). Esso è **visibile** all'interno dell'applicazione "**DiResCo**", in calce al modulo trasmesso.

Il **datore di lavoro** deve inserire nel modulo da inviare la **matricola** sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di **regolarità contributiva**, poiché consente di risalire al suo **codice fiscale**, nonché i **mesi** per i quali lo stesso verrà fruito. L'indicazione del numero di mesi **non** è un dato **vincolante**, ma è **funzionale** all'avvio delle **successive verifiche mensili**. Il sistema DPA, infatti, **in automatico**, invia la richiesta di verifica sulla piattaforma **Durc On Line** **ogni mese**, per il numero di mesi indicato nell'apposito campo, al fine di registrarne il relativo esito.

Pertanto, il datore di lavoro **non deve effettuare la comunicazione per ogni nuovo beneficio** che intende utilizzare, poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per l'**intero codice fiscale**, le matricole ad esso collegate e **tutti i benefici** che sono subordinati alla verifica di regolarità.

Solo alla **scadenza** del periodo indicato nel modulo, il datore di lavoro che **sta usufruendo** o vuole usufruire di **ulteriori incentivi** dovrà trasmettere un **nuovo modulo** con i **nuovi dati**.

Seminario di specializzazione

**IL BUSINESS PLAN: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA,  
VALUTAZIONE AZIENDALE E RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI**

Scopri le sedi in programmazione >

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***Entro il 31 luglio le modifiche alle aliquote dei tributi locali***

di **Giuseppe Rodighiero**

Con il **bilancio di previsione**, che i consigli comunali devono deliberare **entro il 31 dicembre di ogni anno** ex [articolo 151 D.Lgs. 267/2000](#) (salvo gli ormai consueti differimenti del termine con decreto del Ministero dell'Interno), l'ente locale stanza gli importi programmati a sostegno della **spesa corrente** complessiva (afferre l'ordinario funzionamento dell'ente) e di quella **in parte capitale** (gli investimenti) dell'anno, sulla base dell'ammontare delle **previste entrate correnti** (in particolare tributarie, tariffarie e da trasferimenti erariali) ed in **conto capitale** (derivanti in particolare da oneri di urbanizzazione, monetizzazione di alienazioni immobiliari, entrate da accensione mutui, utilizzo di avanzi di amministrazione di anni precedenti).

Risulta evidente, quindi, che detta programmazione non può che effettuarsi in “*relazione (anche) alle previsioni degli incassi relativi ai tributi ed ai servizi locali*” (cfr. **Corte dei Conti, Deliberazione n. 14/pareri/2006**). In tale ottica, infatti, l'[articolo 1, comma 169, L. 296/2006](#) (Legge Finanziaria 2007) stabilisce il termine della data di **approvazione del bilancio di previsione** come quello **entro il quale** possono essere assunte le **delibere di determinazione delle aliquote dei tributi locali, nonché dei corrispettivi** (*rectius* delle tariffe) dei **servizi pubblici comunali**.

Al riguardo, si osserva che, come chiarito dalla [Risoluzione Mef n. 1/DF del 29.05.2017](#) e confermato da copiosa **giurisprudenza amministrativa** (cfr. *ex multis*, **Consiglio di Stato, sentenze n. 03808/2014 e n. 03817/2014**), detto **termine** ha carattere **perentorio**.

Ciò significa che il **mancato rispetto** dello stesso comporta effetti *ope legis*, stante il disposto dell'[articolo 1, comma 169, L. 296/2006](#), il quale stabilisce che “*in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”.

Quindi, è **inefficace** la delibera in questione, **assunta oltre i termini** in parola, ma non illegittima, in ragione del fatto che le nuove aliquote e tariffe entreranno in vigore l'anno successivo a quello di riferimento del bilancio di previsione, in quanto, in tale circostanza, viene **preclusa** solo “*l'applicazione (che sarebbe stata consentita, invece, dall'approvazione tempestiva) a partire dal 1° gennaio*” (cfr. **Consiglio di Stato, sentenza n. 267/2018**).

Altresì, come chiarito dalla deliberazione *ut supra* della magistratura contabile, la delibera dell'ente che stabilisce le nuove aliquote dei tributi locali e tariffe dei servizi pubblici, perché abbia **efficacia retroattiva** (quindi dal **1° gennaio** dell'anno di riferimento), deve “**precedere**

***sempre quella di approvazione del bilancio di previsione, anche se sia approvata prima della scadenza del termine per l'approvazione*** del bilancio di previsione, sulla scorta della necessità di dover determinare dapprima le **risorse disponibili** nell'anno per poi procedere a **programmare la spesa**.

Detta **retroattività** delle nuove aliquote e tariffe al **1° gennaio** dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, peraltro, si desume dal disposto dell'[articolo 27, comma 8, L. 448/2001](#), il quale, facendo specifico riferimento all'efficacia retroattiva dei soli regolamenti sulle entrate, in linea di principio vale anche per le delibere sulle **nuove aliquote e tariffe** (quindi non solo per i regolamenti), sulla scorta del già citato legame tra previsioni della spesa annuale e determinazione delle entrate attraverso appunto le deliberazioni (non solo di natura regolamentare) delle aliquote e tariffe dell'anno.

### **Deroghe al termine di approvazione del bilancio di previsione per modificare aliquote e tariffe**

L'[articolo 54, comma 1-bis, L. 448/2001](#) consente ai comuni di incrementare le tariffe dei servizi pubblici, anche **dopo il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione**, *“in presenza di **rilevanti incrementi nei costi** relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario”*, con decorrenza dalla data della **delibera comunale, escludendo dunque un effetto retroattivo** della stessa. Quindi, **in presenza nuovi servizi pubblici** in corso d'anno, piuttosto che di **incremento del costo di quelli già in essere**, viene legittimata **l'adozione di nuove tariffe o di incremento di quelle esistenti**.

Altresì, un'altra deroga all'[articolo 1, comma 169, L. 296/2006](#) è espressamente prevista dall'[articolo 193, comma 3, D.Lgs. 267/2000](#), che introduce la possibilità per l'ente locale di estendere al 31 luglio di ciascun esercizio finanziario (termine perentorio per l'assunzione della delibera della *c.d.* **“Salvaguardia degli equilibri di bilancio”**) la possibilità di modificare aliquote e tariffe, con efficacia al 1° gennaio dell'anno di riferimento, quale **misura atta a ripristinare gli equilibri di competenza e di cassa**.

Peraltro, il termine del **31 luglio** per l'adozione delle misure in commento è **perentorio**. Infatti, il **comma 4** dell'articolo in parola prevede, nelle more di adozione dei provvedimenti di ripristino degli equilibri, le medesime **sanzioni** previste a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione.

Più specificatamente, entro il richiamato termine l'ente deve **riconciare accertamenti di entrata ed impegni di spesa già assunti**, nonché quelli previsti che verranno assunti entro l'anno, con quanto previsto in sede di bilancio di previsione. Se viene appurato il mancato rispetto degli equilibri rispetto a quanto previsto a *budget*, si rendono obbligatori degli interventi per **ripristinare detti equilibri**, scongiurando rischi che possono portare anche al **dissesto**.

Tra le misure consentite in tal senso, vi è appunto l'approvazione di **nuove tariffe ed aliquote**, le quali non possono che essere modificate **“evidentemente in aumento”** rispetto a quelle

vigenti, stante la finalità di detto intervento: **preservare gli equilibri di bilancio** (cfr. **Corte dei Conti, Deliberazione n. 5/2014**).

D'altra parte, tale previsione normativa male si concilia con la **sospensione dell'efficacia delle delibere comunali di aumento** dei tributi locali prevista dall'[articolo 1, comma 26, L. 208/2015](#) e prorogata anche all'esercizio finanziario 2018 ex **articolo 1 L. 205/2017**. Infatti, come chiarito dalla [Risoluzione Mef n. 1/DF del 29.05.2017](#), del blocco *ope legis* degli aumenti di aliquote e tariffe l'ente locale ne deve tenere conto anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti per la **salvaguardia degli equilibri**. Fanno eccezione la Tari ed il contributo di sbarco, espressamente esclusi dall'[articolo 1, comma 26, L. 208/2015](#), i quali, quindi, potranno essere interessati da **aumento**, in caso di **accertamento negativo** sul permanere degli **equilibri di bilancio**, da deliberare entro il **31 luglio**.

*Special Event*

**LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE  
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

### ***Agevolazioni autotrasportatori: comunicate le nuove misure***

di Lucia Recchioni

Con il **comunicato stampa n. 112 del 16.07.2018** il **Mef** ha comunicato le **misure agevolative** a favore degli **autotrasportatori** per il **2018**.

	<b>Presupposto</b>	<b>Importo agevolazione</b>
<b>Deduzioni forfetarie</b>	La <b>deduzione forfetaria</b> delle spese non documentate è prevista per <b>ciascun trasporto effettuato personalmente dall'imprenditore oltre il Comune</b> in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi). La deduzione forfetaria spetta anche per i <b>trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa</b> .	Per il <b>periodo d'imposta 2017</b> , la deduzione è prevista nella misura di <b>38,00 euro</b> . La deduzione è stabilita in misura pari al <b>35%</b> dell'importo riconosciuto per medesimi trasporti oltre il territorio comunale (ovvero in misura pari a <b>13,30 euro</b> ).
<b>Recupero del contributo al Ssn</b>	È riconosciuto un <b>credito</b> a fronte delle <b>somme versate nel 2017</b> come <b>contributo al Servizio sanitario nazionale</b> sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli di <b>compensazione in F24</b> , a motore adibiti a <b>trasporto merci</b> utilizzando il codice tributo <b>massa complessiva</b> a pieno carico <b>non inferiore a 11,5 tonnellate</b> .	L'importo riconosciuto è pari a <b>300 euro</b> per ciascun veicolo, come lo scorso anno.

Mentre il bonus previsto per il **recupero del contributo al Ssn** non ha subito modifiche rispetto all'anno scorso, la **deduzione forfetaria**, quantificata in misura pari a **51 euro** per il periodo d'imposta **2016**, ha visto una drastica riduzione, e, nello specifico caso dei trasporti all'interno del territorio comunale è addirittura scesa a **13,30 euro**.

Nella stessa giornata di ieri è poi intervenuta l'**Agenzia delle entrate** con un **ulteriore comunicato stampa**, precisando che la **deduzione forfetaria** per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'[articolo 66, comma 5, Tuir](#)) va riportata nei **quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 PF e SP**, utilizzando

- i codici 43 e 44 nel **rigo RF55**,
- i codici 16 e 17 nel **rigo RG22**.

I richiamati codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti **all'interno del comune** e alla deduzione per i trasporti **oltre il territorio comunale**.



## IVA

### ***Manutenzioni e valore dei beni significativi – I° parte***

di **EVOLUTION**



Nel sistema fiscale è presente una norma la cui ratio è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la disciplina di riferimento anche alla luce dei recenti chiarimenti della circolare AdE 15/E/2018.

Ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, lettera b\), della L. 488/1999](#), gli interventi di **manutenzione** ordinaria e straordinaria, di **restauro** e di **risanamento** conservativo nonché di **ristrutturazione** eseguiti su fabbricati a **prevalente** destinazione **abitativa** sono soggetti all'**aliquota** del **10%**.

L'agevolazione, dopo essere stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, è stata definitivamente prevista **a regime** con la L. 131/2009.

L'aliquota del 10% trova applicazione:

- quando gli interventi sono eseguiti su fabbricati a **prevalente destinazione abitativa** con esclusione, quindi, dei fabbricati a prevalente destinazione strumentale;
- per le sole **prestazioni di servizi** e non anche alle cessioni di beni finiti.

Le prestazioni di servizi agevolabili sono quelle rese in base a un **contratto d'appalto** o **d'opera**. Sono invece **escluse**:

- le **prestazioni professionali**;
- le prestazioni rese in base a un **contratto di subappalto**.

Sono considerati fabbricati a prevalente destinazione abitativa:

- le **unità immobiliari** classate nella **categoria A**, con l'esclusione dell'A10, indipendentemente dall'utilizzo dell'immobile. Devono intendersi comprese anche le **pertinenze** dell'unità immobiliare abitativa;
- gli **edifici** che abbiano **oltre il 50%** della **superficie** dei piani sopra terra destinati ad **abitazione privata**. In tal caso l'agevolazione si estende anche alle parti comuni dell'edificio; diversamente, restano esclusi gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari non abitative.

L'aliquota del 10% si applica sull'intero **valore** delle **prestazioni** di servizi comprendendovi anche i **beni impiegati**.

Tuttavia, per i **soliti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria**, laddove i beni impiegati siano **significativi** l'applicazione dell'aliquota ridotta trova una **limitazione** se il loro valore supera il 50% dell'intero corrispettivo. In particolare:

- se il valore dei beni significativi **non supera il 50%** del valore della prestazione, l'Iva al 10% si applica sull'intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni;
- se il valore dei beni significativi **supera il 50%** del valore della prestazione, su tali beni l'aliquota del 10% si applica solo **fino a concorrenza del valore della prestazione**, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.

Quindi, se il costo complessivo dell'intervento è di 5.000 euro, di cui 2.000 euro per la prestazione lavorativa e 3.000 euro per il bene significativo, l'Iva al 10% si applica sull'intero valore del servizio (2.000), ma, con riferimento al bene, solo su 2.000, ovvero sulla **differenza** tra l'importo complessivo dell'intervento e quello del bene significativo ( $5.000 - 3.000 = 2.000$ ).

La limitazione si applica solo in presenza dei beni significativi **"interi"**; non interessa, invece, eventuali pezzi singoli o parti di ricambio.

Peraltro, se l'intervento comprende **più manutenzioni** e solo per alcune è previsto l'impiego di beni significativi, per il calcolo della quota non agevolata, il valore della prestazione va assunto **complessivamente** quando il **contratto è unico** ([C.M. 98/E/2000](#)).

Sono **significativi** i beni elencati nel **D.M. 29.12.1999**. L'elenco ivi contenuto deve considerarsi **tassativo**.

#### **BENI SIGNIFICATIVI**

Ascensori e montacarichi  
Infissi esterni ed interni  
Caldaie

Video citofoni  
Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria  
Sanitari e rubinetterie da bagno  
Impianti di sicurezza

Peraltro, secondo la [circolare AdE 15/E/2018](#), i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro **significato generico e non tecnico**. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la **medesima funzionalità** di quelli espressamente menzionati nell'elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una **diversa denominazione**. Ad esempio:

- la **stufa a pellet** utilizzata per **riscaldare l'acqua per alimentare il sistema di riscaldamento** e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla **caldaia** (i.e. bene significativo);
- diversamente, la stufa a *pellet* utilizzata soltanto per il riscaldamento dell'ambiente non può essere assimilata alla caldaia.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**

#### **IN SARDEGNA NON C'E' IL MARE: VIAGGIO NELLO SPECIFICO BARBARICINO**



Marcello Fois


Laterza

Prezzo – 14,00

Pagine – 136

Sono un sardo di Barbagia. Noi sardi barbaricini capiamo di essere sardi, cioè di far parte di un territorio definito, solo quando abbiamo varcato il mare. Finché non c'è mare, non c'è Sardegna che tenga. Mi spingerei fino a dire che finché non c'è il mare non c'è nemmeno Barbagia che tenga. La costa barbaricina rifiuta la condizione di 'Caraibi del Mediterraneo', che tanto piace ai tour operator improvvisati e ai turisti da gossip. Chi navigasse da Posada ad Arbatax lo capirebbe al volo. Chi passasse per mare dalla costa gallurese, quella dove è sempre estate, a quella barbaricina, dove le stagioni si alternano, vedrebbe a occhio nudo la differenza. È proprio l'inverno che dà alla Barbagia quella profondità di territorio vivo, che fa la differenza per il viaggiatore rispetto al turista. Per un barbaricino l'inverno è quasi una condizione naturale. Certo, per chi è abituato a pensare alla Sardegna smeraldizzata, può sembrare una stranezza pensare alla montagna, al clima alpino, al freddo secco, alla neve... Eppure basta voltarsi dal mare alla terra e si possono vedere le montagne che si gettano nell'acqua. Dentro a quelle montagne abita la sostanza di un territorio ancora sconosciuto.

#### **AL DI LA' DELLE PAROLE**



Carl Safina


Adelphi

Prezzo – 34,00

Pagine – 687

Negli ultimi decenni le scienze biologiche hanno ricostruito i tratti evolutivi che ci legano agli altri animali (dai pesci ai primati) sul piano morfologico e genetico. Un risultato già stupefacente, se non fosse che ora – grazie a studiosi della finezza e percettività di Carl Safina – ci avviamo a un salto ulteriore: verificare l'incidenza di quei tratti a livello cognitivo e affettivo-emotivo. Da rigoroso ricercatore sul campo, Safina ci immette in tre paesaggi esemplari: una riserva africana, dove elefanti dalle variegate «personalità» si aggregano in una spiccata socialità (non a caso i Masai li considerano dotati di un'«anima» al pari degli umani); il parco di Yellowstone, dove i lupi – reintrodotti di recente – si muovono echeggiando cadenze pleistoceniche, fra strategie di predazione e sorprendenti gerarchie sociali (le femmine, per esempio, sono deputate ai dilemmi decisionali come restare/partire); e le acque cristalline del Pacifico nordoccidentale, dove cetacei di diverse specie dispiegano la vertigine della loro visione «acustica» e interagiscono col Sapiens in modi inaspettati e toccanti. Penetriamo così in un ventaglio di intelligenze, «coscienze» e «visioni del mondo» di altri animali – con cui condividiamo molti «correlati neurali», a partire dal cervello «antico» e dalla sua tastiera emotiva – insieme familiari e aliene, contigue e alternative. Al punto da mettere in dubbio, ancora una volta, la tesi secondo la quale l'uomo sarebbe la misura di tutte le cose.

## ADDIO GARY COOPER



Romain Gary

Neri Pozza


Prezzo – 14,50

Pagine – 256

---

Lenny è un vero vagabondo delle nevi, uno ski bum, come li chiamano. Conosce dei posti sulle Alpi dove la neve è incredibilmente luminosa e pura. Posti vuoti pieni di vita vera. Come ogni ski bum, autentici avventurieri dello spirito, fugge di continuo e ha nello sguardo l'espressione avida e inquieta di quelli che vivono soltanto per qualcosa che non c'è, che è sempre più in alto... verso le nevi perenni. Lenny è americano, uno di quegli americani che non si curano della guerra del Vietnam, tranne quando si tratta di non andarci. È alto un metro e ottantotto, è biondo e gli hanno detto più volte che assomiglia a Gary Cooper da giovane. Ha persino una foto dell'attore, che guarda spesso. I ragazzi a casa di Bug Moran – un eccentrico milionario che raccatta nel suo lussuoso chalet sbandati di ogni genere – ci scherzano su. Gary Cooper è finito, dicono. Finita la storia dell'americano che è contro i cattivi, fa trionfare la giustizia e alla fine vince sempre. Addio, America. Addio, Gary Cooper. Lenny, però, non si turba più di tanto, lui non ha la minima voglia di essere qualcuno, e ancor meno di essere qualcosa. Il suo solo problema è guadagnarsi la pagnotta, ora che la piena stagione è alle spalle. Gli skilehrer, gli istruttori di sci locali, gli rendono la vita difficile poiché detestano gli ski bum come lui che, con la loro aura di avventura e disperazione, piacciono alle donne. Così Lenny è costretto a scendere a valle, ad arrischiarsi nel cosiddetto mondo civile, dove lo attendono avventure picaresche e l'incontro fatale con Jess, la bella figlia di un diplomatico che scrive romanzi, parla correntemente cinque lingue, conosce un po' di ebraico e di swahili e ha il fisico e la sensualità di una spogliarellista del Bataclan.

## A BOCCE FERME



Marco Malvaldi

Sellerio

Prezzo – 14,00

Pagine – 240

Un cold case per i Vecchietti del BarLume. Un vecchio omicidio mai risolto, avvenuto nel fatidico 1968, si riapre per una questione di eredità. Muore nel suo letto Alberto Corradi, proprietario della Farmesis, azienda farmaceutica del litorale toscano. Alla lettura del testamento, il notaio ha convocato anche la vicequestore Alice Martelli, perché nelle ultime volontà del defunto è contenuta una notizia di reato. Erede universale è nominato il figlio Matteo Corradi, ma nell'atto il testatore confessa di essere stato lui l'autore dell'assassinio del fondatore della fabbrica, suo padre putativo. Il 17 maggio del 1968 Camillo Luraschi, capostipite della Farmesis, era stato raggiunto da una fucilata al volto. Le indagini non avevano trovato risultati, forse perché il clima politico consigliava di non scavare troppo. L'imbroglio nella linea di successione obbliga alla riapertura dell'inchiesta. Matteo Corradi non potrebbe, infatti, ereditare ciò che il padre ha ottenuto mediante un delitto. Alice Martelli, la fidanzata (eterna) di Massimo, in questo caso non può fare a meno dell'archivio vivente di pettegolezzi costituito dai quattro vecchietti, che erano stati coinvolti tutti in modi diversi nel Movimento. Le indagini si svolgono, come al solito, tra la questura e il BarLume di Pineta dove Aldo, nonno Ampelio, Pilade Del Tacca del Comune, il Rimediotti (detti anche i quattro «della banda della Magliadilana») dissipano gli anni della loro pensione, vanamente contenuti dal gestore Massimo, costretto a esorcizzare con la logica le ipotesi dei senescenti occupanti della sala biliardo del bar. Da dove passano storielle toscane di ogni genere. L'inchiesta si imbatte in svolte e nuovi delitti obliquamente diretti a occultare. E scomoda, in stolidi playback, i ricordi del Sessantotto nella zona. Finché – tra dialoghi alla Ionesco o da signor Veneranda, battute micidiali in polemica tra i vecchietti e tra loro e il mondo, perle di saggezza buttate lì nel lessico più scostumato e inattuale – si fa strada l'unica maschera triste di tutto il palcoscenico, Signora la Verità.

## CAPRI



Lea Vergine

Il Saggiatore

Prezzo – 29,00

Pagine – 295

---

«Capri, prima ancora di essere un'isola, è l'Isola.» È qui che, fra il 1905 e il 1940, sulla piazzetta, al caffè o in clausura, lavorarono anarchici, socialisti, futuristi, poeti e profeti. L'isola

è stata il palcoscenico estenuato di incontri e addii fra dandy radicali, esteti dannunziani, facoltosi disoccupati e dilettanti supremi: il microparadiso terrestre in cui una cultura raffinata e astenica celebrava le proprie ambascie crepuscolari e recitava la diversità, lo spleen, l'isolamento, l'insofferenza velleitaria per il proprio tempo. Ma soprattutto Capri è stata l'imprescindibile punto di convergenza per chi esplorava nuove forme di linguaggio artistico e di teorizzazione politica, elaborando nuovi progetti di umanità e generando utopie ad alto potenziale: la fucina di ideologie, movimenti e correnti che determinarono la storia europea del Novecento. Fra gli scogli di Marina Piccola o fra le rovine di Villa Jovis si dettero convegno le personalità cruciali per le avanguardie degli anni venti e trenta: i futuristi con Marinetti, Prampolini e Depero, e i circumvisionisti; Romaine Brooks, Marevna, Walter Benjamin e Peggy Guggenheim. Nelle strade di Capri e intorno alle sue dimore spirava il vento politico dell'Est, con la Prima scuola superiore di propaganda e d'agitazione per operai fondata da Bogdanov, Lunac?arskij e Gor'kij (nonostante l'opposizione di Lenin). Su tutti, Edwin Cerio – l'ironico bardo del cosmopolitismo caprese – accoglieva gli esuli e faceva da ponte fra la cultura internazionale e la cultura mediterranea.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >